

A.S. 2022/2023 – DOMANDE MAD

CRITERI DI PRECEDENZA

Nei punti che seguono sono specificati i criteri di precedenza da impiegare nella individuazione del personale che ha prodotto istanza per la messa a disposizione (MdA) per lo svolgimento di supplenze brevi e saltuarie in caso di indisponibilità dei docenti iscritti nella graduatoria d'istituto e in quelle delle scuole viciniori.

1) TITOLI DI STUDIO D'ACCESSO

Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all'estero e dichiarati equipollenti, richiesti per l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, è attribuito il seguente punteggio:

punti 12

più punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110

più ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con la lode.

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo di 12 punti se dalla dichiarazione sostitutiva non risulti il voto con cui sono stati conseguiti.

Nei casi in cui il titolo di accesso principale è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali, purché congiunto a titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo.

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio superiore mentre l'altro titolo non è oggetto di alcuna valutazione.

2) ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi:

2.1) Dottorato di ricerca: al conseguimento del titolo punti 12.

Si valuta un solo titolo.

2.2) Diploma di specializzazione pluriennale: punti 6.

Si valuta un solo titolo.

2.3) Master universitario di durata annuale con esame finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, punti 3.

2.4) Attestato di corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, punti 1.

E' possibile valutare per ogni anno accademico uno solo dei titoli indicati ai precedenti punti 2.3 e 2.4, sino ad un massimo di 3 titoli complessivi.

3) TITOLI DI SERVIZIO

3.1) Servizio specifico

a) Per lo specifico servizio di insegnamento riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente in:

Scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni convittuali statali: per ogni anno: punti 12;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2

(fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico).

Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato per metà.

3.2) Servizio non specifico

a) Per il servizio d'insegnamento non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi scuola o istituzione elencata al precedente punto 3.1): per ogni anno: punti 6; per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico).

Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato per metà.

4) I criteri sopra riportati operano come una **graduatoria con validità annuale** da rinnovare ad inizio di ogni anno scolastico per effetto di nuove istanze.

5) Nel caso di conferimento di supplenze per un orario settimanale inferiore a quello ordinamentale e di nuove disponibilità orarie nell'istituto, il personale incaricato ai sensi degli articoli precedenti, in caso di perdurante indisponibilità del personale iscritto nella graduatoria d'istituto e in quelle delle scuole viciniori, ha titolo prioritario al completamento d'orario di cattedra e nel rispetto dell'unitarietà delle discipline.

6) Ove l'assenza del titolare si protragga oltre il periodo inizialmente dichiarato, perdurando l'indisponibilità del personale iscritto nella graduatoria d'istituto e in quelle delle scuole viciniori, l'incarico viene confermato al docente già individuato ai sensi dei precedenti articoli.

Il Dirigente Scolastico

Ing. Raffaele D'Alterio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.lvo 39/93